

N. 6/22

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCCHIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale LAZIO¹ il 24 agosto 2022 ha trasmesso la richiesta della lista «FORZA NUOVA APF» di un maggiore termine per deposito di atti relativi alle candidature (artt. 18bis, 20 e 22 dpr 361/1957), interpretando tale richiesta quale reclamo la cui decisione compete a questo Ufficio Centrale;

Ritenuto che:

Pur ipotizzando che spetti a questo Ufficio in sede di reclamo assegnare un diverso termine per gli adempimenti in questione, né la legge prevede espressamente che possa disporsi una dilazione né una tale diversa cadenza risulta compatibile con i tempi rigidamente previsti dalla stessa normativa per gli adempimenti in materia elettorale.

La richiesta, quindi, è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta della lista « FORZA NUOVA APF ».

Si comunichi.

Roma, 24 agosto 2022.

I componenti

[Handwritten signatures of the five magistrates]

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

Depositato in Segreteria
oggi: 24/08/22 ore 18:40

[Handwritten signature]

